

DELIBERA N. 258/2022/CRL/UD del 08/09/2022

**Oxxx Txxx/WINDTRE S.P.A.
(ISTANZA LAZIO/D/742/2017)**

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 08/09/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza di Oxxx Txxx di Sxxx D. di cui al prot. D4690 del 28/07/2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Posizione dell’utente.

L’utente lamenta, che H3G (ora Windtre S.p.A.) relativamente alla telefonia mobile aziendale, addebiti in fattura costi extra soglia internet. Non è stato, in alcun modo, mai

notificato al cliente da H3G (Wind Tre) il superamento della soglia dati, né è stato mai informato delle tariffe applicate in questi casi. L'utente ha inviato dei reclami chiedendo il rimborso di tali importi, in maniera illegittima addebitati, ma invano.

Chiede:

il rimborso di tutte le somme addebitate per costi extra soglia dati da quando attivo; indennizzo per il mancato preavviso del superamento delle soglia dati; indennizzo per la mancata trasparenza contrattuale; indennizzo per mancata risposta ai reclami; indennizzo come da delibera AGCOM 73/11/CONS.

2. Posizione gestore

Il gestore sostiene, che l'istante non indica né l'arco temporale, né le fatture; considerando che sono già state discusse presso codesto CoReCom altre istanze con le medesime doglianze, in data 15.12.2016, conclusa con l'erogazione di €. 250,00 ed altra conclusa, in data 23.1.2017, con l'erogazione di €. 350,00.

Per l'effetto chiede l'improcedibilità/inammissibilità.

3. Motivi della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, l'istanza formulata dalla parte istante non può essere accolta per i seguenti motivi.

In primo luogo, rilevano le modalità di redazione dell'istanza, generica e indeterminata, e priva di supporto probatorio atto a supportarne la fondatezza.

Si assiste, infatti, nel caso *de qua* al mancato assolvimento dell'onere di allegazione di fatti e circostanze da parte dell'istante, alla genericità, anche temporale, delle contestazioni, alla mancanza in atti di elementi sufficienti per valutare la condotta dell'operatore.

L'istante sostiene che il gestore abbia applicato costi extra soglia ma non chiarisce in cosa consistano le difformità.

Assume come non conformi le fatture ma non solo non produce le fatture oggetto di contestazione ma nemmeno indica quali siano le singole voci non dovute.

In assenza di puntuali contestazioni sulle singole voci delle fatture, alcuna valutazione sulla asserita illegittimità della fatturazione può essere eseguita.

Anche l'indennizzo da "mancata risposta al reclamo" può essere accolta.

Il reclamo in atti è del tutto generico dal momento che non contiene una contestazione specifica di singole fatture e singoli costi assunti come indebiti.

Non solo.

La mancata produzione delle fatture, con conseguente impossibilità di valutare la non temerarietà del reclamo proposto dall'utente, impedisce la verifica della fondatezza di

quanto genericamente reclamato impedendo il riconoscimento di qualsivoglia indennizzo a tale titolo.

Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, la totale mancanza di prova a suffragio delle pretese avanzate, considerato il rigetto integrale dell'istanza, si ritiene congruo compensare le spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Rigetta l'istanza di Oxxx Txxx nei confronti della società WindTre S.p.A..

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 08/09/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

f.to

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini